

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale "APS ioien (ioíny), che io possa andare oltre!" – in memoria di Claudia Weiss Tamimi

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

1. È costituita un'associazione di promozione sociale denominata *"APS ioien (ioíny), che io possa andare oltre!" - in memoria di Claudia Weiss Tamimi*, conforme alle disposizioni in materia di associazioni di promozione sociale di cui al Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117 e successive modificazioni e integrazioni e alle disposizioni del codice civile che nel prosieguo del presente atto è indicata con il termine "Associazione".
2. La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazione di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata automaticamente con l'acronimo *"APS ioien (ioíny), che io possa andare oltre!"*

ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede legale in Milano, Via Duccio di Boninsegna 3. Con deliberazione del Consiglio Direttivo, potrà istituire uffici e strutture operative al fine di svolgere le proprie attività istituzionali e strumentali, in Italia e all'estero, in particolare in Lubiana (Slovenia). Dell'istituzione degli uffici e delle sedi operative sarà data pubblicità e/o comunicazione, se richiesto, secondo le norme vigenti in ciascuno dei Paesi interessati.
L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Milano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. L'attività dell'associazione sarà svolta su tutto il territorio europeo ed extraeuropeo. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea degli associati.

ARTICOLO 3 – SCOPO

2. L'Associazione *"APS ioien (ioíny), che io possa andare oltre!"* non ha fini di lucro.
L'Associazione ha per scopo il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, educative, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, elencate nell'art. 4 del presente statuto.

ARTICOLO 4 – ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui all'art. 3, avvalendosi di attività di volontariato e del sostegno economico pubblico e privato, con donazioni, erogazioni e contributi, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
 - b) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico, universitario e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
- g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- h) promozione di missioni umanitarie, di sviluppo e di cooperazione internazionale all'estero per dare aiuto diretto alle persone vulnerabili o particolarmente bisognose, in situazione di crisi umanitaria in ogni parte del mondo.
- i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

2. L'Associazione svolge le seguenti attività esecutive per la migliore realizzazione delle attività generali di cui al comma 1 del presente articolo:

a) Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti e richiedenti asilo principalmente in Stati Europei, ma anche in Stati extra - europei.

b) Servizi di accoglienza e assistenza, anche di tipo sociale e socio-sanitario, per cittadini stranieri, richiedenti asilo politico, sfollati o persone comunque suscettibili di ricevere forme di protezione internazionale;

c) Assistenza medica (facilitando l'accesso alla sanità pubblica e indirizzando anche verso strutture sanitarie specializzate per migranti).

d) Riabilitazione post-trauma e assistenza psicologica specifica per vittime di crimini di guerra, crimini contro l'umanità, torture, violenza indiscriminata, trattamenti inumani e degradanti.

e) di accesso ai farmaci, mediante l'inserimento nell'assistenza sanitaria nazionale del Paese di accoglienza in Europa.

f) Assistenza legale per richieste di visti *Schengen* d'ingresso in Stati Europei e di visti umanitari nazionali.

g) Assistenza legale per le domande di asilo politico e per i ricorsi contro i dinieghi della domanda di asilo.

h) Assistenza legale per le domande di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o studio e per le richieste di ricongiungimento familiare.

i) Assistenza medico-legale per la formazione di prove tramite perizie accreditate da istituti scientifici universitari.

j) Assistenza legale nei procedimenti giudiziari presso le Corti interazioni, ove i migranti possano essere testimoni di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità.

k) Individuazione dei bisogni primari degli stranieri residenti sul territorio europeo al fine di predisporre successivamente interventi e servizi di accoglienza idonei a una loro permanenza dignitosa, che garantisca pari diritti ed effettive possibilità con gli altri cittadini residenti.

- l) Supporto nella realizzazione di progetti di accoglienza e inserimento di profughi, rifugiati e richiedenti asilo di iniziativa di altri enti pubblici e privati;
- m) Assistenza legale per la ricerca di alloggio per migranti e richiedenti asilo, nell'ambito dei programmi di “housing”, privati e pubblici, statali ed europei, incluse le riqualificazioni di beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata.
- n) Accesso allo studio, attraverso borse di studio e corsi di supporto agli studi universitari e scolastici ed al percorso educativo e scolastico in ogni stato e grado.
- o) Interventi di sostegno all'apprendimento della lingua dello Stato di accoglienza da parte di adulti stranieri, comprensivi di riferimenti alle leggi dell'ordinamento nazionale e di educazione civica;
- p) Formazione extra-scolastica per prevenire la dispersione scolastica dei migranti e favorire il successo scolastico e universitario.
- q) Formazione nell'ambito della tutela dei diritti umani, civili, sociali, politici e dei diritti dei consumatori, con particolare attenzione alle pari opportunità e aiuti reciproci
- r) Accesso al lavoro, mediante corsi di formazione, avvio al lavoro e riconoscimento dei titoli conseguiti in altri Stati.
- s) Promozione della formazione e l'inserimento lavorativo degli stranieri con ricorso agli strumenti di politica attiva del lavoro quali, a mero titolo esemplificativo, tirocini formativi, stages, borse lavoro;
- t) Promozione d'interventi rivolti a costruire percorsi integrati fra formazione linguistica e informazione, orientamento e formazione professionale, finalizzati ad agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro e la ricerca di migliori opportunità;
- u) Promozione della cultura della legalità, pace, non-violenza e solidarietà, attraverso progetti di sensibilizzazione sui diritti fondamentali.
- v) Partecipazione alla vita sociale e politica della comunità di accoglienza.
- w) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche per migranti e richiedenti asilo.
- x) Organizzazione di incontri di cucina e di momenti di scambio culturale e convivialità.
- y) Attività di beneficenza, sostegno a distanza e cessione gratuita di beni o servizi per migranti e richiedenti asilo colpiti da traumi.
- z) Organizzazione e gestione di attività culturali, educative, artistiche e ricreative di interesse sociale, inclusi progetti editoriali per promuovere la cultura del volontariato.
- aa) Costruzione di rapporti di collaborazione nell'ambito dei Comuni interessati tra diversi settori/uffici dell'amministrazione per concordare prassi di intervento condivise su singoli casi, progetti, procedure e pratiche amministrative;
- bb) Promozione di attività di informazione e di educazione all'accoglienza, in modo particolare per la difesa e l'affermazione dei diritti dei migranti sviluppando le relazioni tra cittadini italiani e stranieri;
- cc) Realizzazione di attività di sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche legate all'immigrazione anche attraverso attività di promozione della conoscenza e di incontro tra culture

differenti;

dd) Promozione di iniziative culturali in grado di far conoscere nella scuola e nella società la cultura delle popolazioni immigrate;

ee) Partecipazione a progetti di iniziativa nazionale, internazionale ed europea, finalizzati a interventi di carattere umanitario o comunque compatibili con le attività e gli ambiti indicati nel presente statuto;

ff) Promozione di attività di coordinamento delle Amministrazioni Locali per l'accoglienza di profughi o rifugiati politici;

gg) Promozione di missioni umanitarie, di sviluppo e di cooperazione internazionale all'estero per dare aiuto diretto alle persone vulnerabili o particolarmente bisognose, in situazione di crisi umanitaria o nei paesi poveri del mondo.

hh) Attuazione di programmi per la selezione, formazione e impiego dei volontari che vogliano svolgere periodi di volontariato;

ii) Promuovere progetti di sostegno economico e materiale alle popolazioni più bisognose colpite dalla guerra o appartenenti a Paesi in via di sviluppo mediante raccolta e distribuzione di beni di prima necessità.

3. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle elencate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione, e nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 107 del 19 maggio 2021.

4. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'Associazione potrà inoltre aderire ad altre Associazioni o Enti e Organizzazioni aventi finalità analoghe alle proprie. È ammessa l'adesione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero totale degli associati.

L'associazione potrà darsi veste giuridica diversa allo scopo di realizzare le finalità statutarie, previa deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. L'associazione potrà aderire a reti associative di cui all'art. 41 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117. Con l'adesione, l'associazione accetta incondizionatamente – per sé e per i propri associati - di conformarsi alle norme e alle direttive delle reti associative, previa delibera del Consiglio Direttivo. L'associazione è costituita per lo svolgimento di una o più attività di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117, avvalendosi in modo prevalente, ma non esaustivo, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 5 - SOCI

1. I soci della associazione possono essere persone fisiche che ne condividono gli scopi e che s'impegnano a realizzarli.

Non sono ammesse limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

2. È ammessa l'adesione o l'ammissione di altri enti del Terzo settore con o senza scopo di lucro con le modalità e le condizioni previste dal regolamento del Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari coloro che partecipano alle attività organizzate dalla Associazione previa iscrizione alla stessa. L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Per conseguire la qualifica di socio ordinario è necessario presentare domanda scritta di ammissione, previa presentazione di due soci dell'associazione *"APS ioien (ioίην), che io possa andare oltre!" - in memoria di Claudia Weiss Tamimi*. È compito del legale rappresentante dell'associazione o di altro socio, delegato dal Consiglio stesso, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.

Il consiglio direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

Gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che intendano diventare soci dell'associazione dovranno presentare domanda di ammissione firmata dal proprio rappresentante legale.

4. In caso di domande di ammissione a socio, presentate da minorenni, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5. La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere rimborsata, trasferita a terzi o rivalutata.

ARTICOLO 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.

Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 12. La qualifica di socio dà diritto a frequentare tutte le iniziative promosse dall'Associazione.

2. Ciascun socio che non partecipi all'amministrazione ha il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117. Il socio ha diritto di ottenere estratti a proprie spese dei libri sociali obbligatori nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza dell'Associazione. Gli amministratori devono, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta da parte del socio o dei soci, consentire la consultazione dei libri sociali obbligatori.

3. Gli associati hanno il dovere di:

adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

versare l'eventuale quota associativa, pai a 50,00 (cinquanta) euro annuali, da versare entro e non oltre il 30 (trenta) marzo di ciascun anno, in conformità di quanto previsto dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7 - DECADENZA DEI SOCI

1. La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

- per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo;
- per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale;
- per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.
- per dimissione volontaria.

L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.5 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. 4. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all'Associazione non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 8 - ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del d. Lgs 117/2017;
- l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del d. Lgs 117/2017.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 9 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo della Associazione. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati che all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Ogni Associato in regola con i requisiti richiesti ha diritto ad un solo voto in assemblea.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Potranno prendere parte alle assemblee della Associazione i soli soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Sono fatte salve le previsioni del presente Statuto relative alla partecipazione dei soci minori età.
5. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
6. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all'Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.
7. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.
8. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
9. Le Assemblee si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
10. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 10 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto, come sopra indicato, con la possibilità per ciascun socio di avere una delega.
2. L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per le modifiche statutarie, occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

5. La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

ARTICOLO 11 – SVOLGIMENTO ASSEMBLEA ORDINARIA

1. La convocazione dell'Assemblea avverrà almeno 8 (otto) giorni prima, mediante comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o altri strumenti di comunicazione informatica, telegramma o raccomandata, atteso che possono parteciparvi gli associati che abbiano regolarizzato il pagamento della quota associativa almeno 5 giorni prima dell'assemblea. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'incontro e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione nonché:

- eleggere i componenti del consiglio direttivo;
- nominare l'organo di controllo ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno e disporre la revoca;
- nominare il revisore legale ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno e disporre la revoca;
- deliberare sulla responsabilità dei membri degli organi dell'Associazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare il programma di attività;
- approvare il bilancio di esercizio;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, o di radiazione di un socio, consentendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 12 - SVOLGIMENTO ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. Con riferimento alle materie di seguito indicate, l'Assemblea in via straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima dell'incontro, mediante comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o altri strumenti di comunicazione informatica, telegramma o raccomandata. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'incontro e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e adeguamento dello statuto sociale;
- scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e modalità di liquidazione.

Ciascun socio può ricevere una delega ai fini del voto.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, scelti tra i soci persone fisiche o tra i rappresentanti legali dei soci diversi dalle persone fisiche. Il Consiglio Direttivo, se non dispone direttamente l'assemblea, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente ed un Segretario con funzioni di tesoriere.

2. Le cariche sociali sono gratuite, fermo restando il rimborso delle spese inerenti e documentate.

3. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria della Associazione. In sede di nomina possono, tuttavia, essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

La rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può attribuire taluni dei suoi poteri a singoli componenti, in via congiunta o disgiunta tra loro, o ad un comitato esecutivo composto di più componenti. I Consiglieri ai quali siano attribuiti, in questi casi, determinati poteri di amministrazione, hanno anche il potere di rappresentanza dell'Associazione per gli atti rientranti nei poteri loro attribuiti, con la stessa modalità – congiunta o disgiunta – con la quale sono loro attribuiti i poteri di amministrazione. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio Direttivo, in particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura l'approvazione di regolamenti,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati; delibera la loro esclusione.

3. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

7. Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 14 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- curare l'approvazione di regolamenti
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- Istituire ulteriori sedi operative e secondarie.

ARTICOLO 15 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne manifesta la volontà. Il Presidente può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

2. In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano.

3. Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- h) attribuisce, ove sia necessario ed opportuno, l'esercizio della rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

Sono fatte salve le previsioni del presente statuto relative all'attribuzione di taluni poteri di amministrazione e di rappresentanza a singoli componenti del Consiglio Direttivo – in via congiunta o disgiunta – o ad un Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 16 - DIMISSIONI

1. Nel caso che per qualsiasi ragione vengano a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, subentreranno i primi dei non eletti. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino scadenza dei consiglieri rimasti in carica.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nel primo Consiglio Direttivo successivo.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento, il Presidente dovrà convocare con urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ARTICOLO 17 - ORGANO DI CONTROLLO

1. Nei casi in cui sia obbligatorio per legge, l'Associazione nominerà un Organo di Controllo e/o un soggetto a cui affidare la revisione della contabilità. Entrambi gli Organi potranno essere monocratici.

Fuori dai casi in cui si è obbligatorio per legge, l'Associazione può comunque – ritenendolo opportuno – procedere

alla nomina dei due suddetti Organi o di uno di essi. L'Organo di Controllo sarà eletto dall'Assemblea dei Soci; l'Organo di Revisione sarà incaricato dal Consiglio Direttivo, previa delibera dell'Assemblea che ne preveda la nomina. Saranno comunque osservate le norme di legge, tempo per tempo vigenti, relative al numero dei componenti di ciascuno dei due Organi e ai requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità dei componenti stessi. Allo stesso modo, saranno sempre osservate le eventuali norme relative al numero di incarichi della stessa natura che possano essere conferiti ad un medesimo soggetto.

È anche possibile – salve diverse disposizioni normative contrarie – affidare al medesimo Organo la funzione di controllo sulla gestione e sulla revisione contabile.

Ai componenti degli Organi di Controllo e di Revisione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'incarico e documentate. L'Assemblea dei Soci, al momento dell'elezione dell'Organo di Controllo e/o della decisione di nominare un Organo di Revisione, può anche deliberare di riconoscere ai rispettivi componenti un compenso annuo per tutta la durata dell'incarico.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Nei casi previsti dal primo e terzo comma dell'art. 31 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117 la nomina del revisore legale è obbligatoria.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo e l'organo di revisione redigono verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo o dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea (nel primo caso) o da parte del Consiglio Direttivo previa delibera dell'Assemblea (nel secondo caso).

2. I membri dell'organo di controllo e dell'organo di revisione, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ARTICOLO 18 - VOLONTARI

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, fatto salvo il rimborso delle spese vive. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 36 del d. Lgs 117/2017.

5. Alla qualifica di volontario, alle attività che vi si ricollegano e ai limiti posti a tali attività si applicano le norme speciali in materia di volontariato tempo per tempo vigenti.

ARTICOLO 19 - IL BILANCIO

1. Il Consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio di esercizio dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione Assembleare.

Quest'ultima dovrà essere convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della Associazione lo richiedano.

Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se l'Associazione presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può redigere il bilancio nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 o con norme di legge o di regolamento successive.

2. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 20 - ANNO SOCIALE

1. L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 21 - ENTRATE

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- raccolte pubbliche di fondi
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

2. Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione. In caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione dei Soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall'Assemblea Generale Ordinaria.

ARTICOLO 22 - IL PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

Da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 23 – LIBRI SOCIALI

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

ARTICOLO 24 - SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci che delibera con le modalità di cui all'art. 10.4.

2. L'assemblea che dispone lo scioglimento dell'associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione.

3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previa delibera dell'Assemblea degli Associati e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

4. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

ARTICOLO 25 - NORME TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Associazione è regolata dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117 e successive modificazioni, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili e le Leggi speciali in materia.

Firmato: WIDAD TAMIMI

PAOLA REGINA

EMILIO AUGUSTO DE CAPITANI

ROBERTA PIEROBON

ANNA FAZI

ROBERTA ANNA MARIA DE MONTICELLI

CARMELO DI MARCO - SIGILLO